

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Borgaro Torinese ad uso industriale, chiesta dalla Società Vishay Semiconductor Italiana S.p.A.

(pratica n. 001352 - codice utenza TO11261) – Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 895 in data 27.2.2026; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-00069 e TO-P-00070.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. - C.F. e P.Iva: 00475790010, con sede legale in Comune di Borgaro Torinese (TO), Via Liguria n. 49, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficial ad uso industriale di processo (*uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) per una portata complessiva massima di 47 l/s, media di 12,68 l/s per un volume medio annuo pari a 400.000 mc, estratta da n. 2 pozzi in Comune di Borgaro Torinese, come identificati in premessa (pratica n. **001352** - codice utenza **TO11261**);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per un periodo di anni 15 (*quindici*), successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e di ulteriori anni 15 (*quindici*) decorrenti dal 10.8.2014, data di scadenza della concessione che si rinnova e dunque complessivamente fino al 10.8.2029;
- 4) di informare il concessionario circa l'obbligo di presentazione a questa Direzione della domanda di rinnovo della concessione un anno prima della data di naturale scadenza della stessa, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., fatte salve le condizioni di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo regolamento regionale;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 7) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 8) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

- 9) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);
- 10) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 11) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- 12) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis)